

Il bilancio? In forma libera

FABRIZIO G. POGGIANI

Bilancio in forma libera per gli enti del Terzo settore che non esercitano attività esclusivamente o principalmente d'impresa. E per i piccoli enti è sufficiente un rendiconto per cassa. Sono le indicazioni rilevabili nel documento del gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore del Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** ed esperti contabili (Cndcec) diffuso ieri, con indicazioni operative sui dlgs 112/2017 (impresa sociale) e 117/2017 (enti del terzo settore - Ets), in attesa dei decreti attuativi. Il corposo documento ricorda che il nuovo codice regolamenta, diversamente da quanto era previsto in precedenza, le forme di acquisizione della personalità giuridica degli Ets, fissando per le associazioni una dotazione patrimoniale non inferiore a 15 mila euro e per le fondazioni non inferiore 30 mila euro. In tal caso, e in presenza di erosione dello stesso per perdite, evidenzia che la procedura da mettere in atto dispone la necessaria ricostituzione con un procedimento obbligatorio assolutamente meno rigido, rispetto a quello prescritto per le società commerciali; c'è, infatti, l'obbligo di attivazione solo per le perdite che riducono il patrimonio al di sotto del minimo legale, con una tolleranza di un terzo. Con riferimento al bilancio, il documento evidenzia le differenti evidenzia le diverse attività per il quale l'ente si colloca tra quelli piccoli o quelli di più grande dimensione e, in attesa delle linee guida ministeriali e in assenza di norme transitorie, ritiene possibile una redazione in forma libera. Per i piccoli enti è sufficiente la redazione di un rendiconto finanziario per cassa, mentre per i più grandi ritiene necessaria la redazione di un bilancio d'esercizio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, indicando i relativi contenuti. Il bilancio sociale ha, invece, la funzione di fornire un quadro di utilità non finanziarie, deve essere depositato presso il registro unico del Terzo settore e pubblicato sul sito dell'ente e il documento suggerisce di munirsi di un proprio sito internet, a meno che il bilancio non sia pubblicato nel sito della propria rete associativa; stante il fatto che



siamo in attesa del provvedimento del ministero del lavoro e delle politiche sociali, il documento non potrà essere redatto e depositato anzitempo. La riforma ha previsto anche nuove previsioni per gli atti costitutivi e, in particolare, viene richiesta l' indicazione dell' acronimo Ets in aggiunta alla denominazione e ulteriori clausole; sul tema, il documento evidenzia la presenza di enti costituiti prima dell' emanazione dei decreti legislativi indicati e la presenza di enti costituiti dopo, con la conseguenza che i primi dispongono di un tempo ampio per gli adeguamenti statutari (18 mesi per gli Ets e 12 mesi per le imprese sociali), mentre i secondi, anche prima dell' operatività del registro unico, dovrebbero rispettare i nuovi requisiti previsti dai provvedimenti citati. Non esistendo norme specifiche per gli adempimenti contabili, gli enti possono adottare quelli prescritti dalle disposizioni fiscali, tenendo conto, per esempio, che gli enti con ricavi non superiori a 130 mila possono limitarsi a conservare i documenti emessi e ricevuti, poiché le nuove disposizioni hanno graduato i relativi obblighi, tenendo conto, inevitabilmente, dell' esercizio di attività non commerciali, rispetto a quelle commerciali. Dal punto di vista tributario, il documento riepiloga le agevolazioni specifiche, passando in rassegna le numerose e nuove deduzioni e detrazioni, compresi i social bonus. E ricorda la piena autonomia dell' Amministrazione finanziaria per le attività di controllo, con particolare riferimento ai requisiti necessari per la fruizione delle agevolazioni fiscali. Infine, nella sezione dedicata alle operazioni straordinarie, si prende atto dell' introduzione dell' art. 42-bis nel codice civile, il quale prevede che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni, a prescindere dall' iscrizione nel registro unico, possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.